

Bruxelles, 13 novembre 2025
(OR. en)

15398/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0343 (NLE)**

**IXIM 311
JAI 1677
ENFOPOL 425
CRIMORG 236
JAIEX 130
AVIATION 156
DATAPROTECT 298
CH 54**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 676 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 676 final.

All.: COM(2025) 676 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.11.2025
COM(2025) 676 final

2025/0343 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a
fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale
nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi**

RELAZIONE

La presente proposta riguarda la conclusione dell'accordo con la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ("accordo").

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il rafforzamento della cooperazione internazionale nell'attività di contrasto, anche in materia di condivisione delle informazioni, è essenziale per affrontare le minacce poste dal terrorismo e dai reati gravi di natura transnazionale. L'ultima relazione riguardante la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) pubblicata da Europol¹ illustra la dimensione internazionale delle attività delle organizzazioni criminali più importanti. Inoltre, l'ultima relazione di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo (TE-SAT)² sottolinea non solo i legami diretti tra i viaggi transnazionali e l'organizzazione di attività terroristiche e di reati gravi, ma anche l'importanza di accertare, indagare e perseguire efficacemente altri reati gravi ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati di terrorismo.

I dati del codice di prenotazione (PNR) sono informazioni fornite dai passeggeri, raccolte dai vettori aerei e conservate nei loro sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze a fini commerciali. Il contenuto dei dati PNR varia a seconda delle informazioni fornite durante la procedura di prenotazione e di check-in e può comprendere, ad esempio, le date del viaggio e l'itinerario completo del passeggero o del gruppo di passeggeri che viaggiano insieme, i recapiti quali indirizzo e numero di telefono, informazioni sul pagamento, numero di posto e informazioni sul bagaglio.

La raccolta e l'analisi dei dati PNR possono fornire alle autorità elementi importanti che consentano loro di individuare modelli di viaggio sospetti e identificare complici di criminali e terroristi, in particolare quelli precedentemente sconosciuti alle autorità di contrasto. Di conseguenza, il trattamento dei dati PNR è diventato uno strumento di contrasto ampiamente utilizzato, nell'UE e nel resto del mondo, per individuare attività terroristiche e altri reati gravi, come quelli connessi alla droga, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, e per prevenirne la commissione. Si è inoltre dimostrato un'importante fonte di informazioni a sostegno delle indagini e dell'azione penale nei casi in cui tali illeciti sono stati commessi³.

Pur essendo fondamentali per combattere il terrorismo e i reati gravi, il trasferimento dei dati PNR a paesi terzi e il loro trattamento da parte delle autorità di tali paesi incidono sulla tutela dei diritti degli individui in relazione ai loro dati personali. Per questo motivo tali operazioni richiedono una base giuridica ai sensi del diritto dell'UE e devono essere necessarie, proporzionate e soggette a rigorose limitazioni ed efficaci garanzie, come assicurato dalla

¹ [Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità \(SOCTA\) | Europol](#)

² [EU Terrorism Situation & Trend Report \(TE-SAT\) | Europol](#)

³ Si veda anche la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2020) 305 final del 24.7.2020).

Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare dagli articoli 6, 7, 8, 21, 47 e 52. Per conseguire questi importanti obiettivi è necessario trovare un giusto equilibrio tra la finalità legittima di preservare la sicurezza pubblica e il diritto di ogni individuo di godere della protezione dei propri dati personali e della propria vita privata.

Nel 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ("direttiva PNR")⁴. Tale direttiva disciplina il trasferimento e il trattamento dei dati PNR nell'Unione europea e stabilisce importanti garanzie per la protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. Nel giugno 2022, nella sentenza nella causa C-817/19, la Corte di giustizia dell'UE ha confermato la validità di tale direttiva e la sua conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e ai trattati dell'Unione⁵.

La Svizzera e gli Stati membri dell'Unione che sono Parti contraenti della convenzione di Schengen⁶ hanno la responsabilità condivisa di garantire la sicurezza interna in uno spazio comune senza controlli alle frontiere interne, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti. Il trattamento dei dati PNR ha dimostrato le sue potenzialità di rafforzamento della sicurezza dello spazio Schengen migliorando la prevenzione e l'accertamento dei reati gravi e del terrorismo alle frontiere esterne e fornendo agli Stati membri un approccio basato sui dati e sul rischio, da utilizzare all'interno dello spazio Schengen come misura compensativa per l'assenza di controlli alle frontiere interne⁷.

La Svizzera ha comunicato l'intenzione di avviare un sistema PNR una volta entrata in vigore la legislazione nazionale pertinente, dichiarando che entro quel momento sarà in grado di raccogliere e trattare i dati PNR dei voli in arrivo o in partenza dai suoi aeroporti.

Ai sensi del diritto dell'Unione, il trasferimento di dati personali dall'UE a un paese terzo può avvenire solo se tale paese garantisce, per questi dati, un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione. Occorre tenere presente che, a norma dell'accordo di associazione Schengen tra l'UE e la Confederazione svizzera del 1999, la Svizzera è vincolata dagli atti dell'Unione che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen. La Svizzera dovrebbe pertanto applicare la direttiva (UE) 2016/680 analogamente agli Stati membri dell'UE. Poiché tuttavia la direttiva PNR non costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, la Svizzera non partecipa all'attuazione di tale strumento giuridico.

⁴ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132), di seguito denominata "direttiva PNR" o "direttiva (UE) 2016/681".

⁵ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains ASBL contro Conseil des ministres, C-817/19, EU:C:2022:491. La sentenza riguardava una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale belga.

⁶ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente", COM(2021) 277 final del 2.6.2021, pag. 13.

In tali circostanze, in particolare in assenza di garanzie adeguate in relazione al trattamento specifico dei dati PNR, che devono essere stabilite mediante una base giuridica valida come richiesto dal diritto dell'UE, la Svizzera non può ricevere né trattare legalmente i dati PNR relativi ai voli operati da vettori aerei tra l'Unione e la Svizzera.

Di conseguenza, il 6 settembre 2023 la Commissione ha adottato una raccomandazione in cui ha proposto che il Consiglio autorizzasse l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi⁸. Parallelamente ha raccomandato l'avvio di negoziati per accordi di questo tipo con l'Islanda⁹ e la Norvegia¹⁰. Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di questi negoziati e ha adottato apposite direttive¹¹.

Scopo del presente accordo è colmare questa lacuna a livello di sicurezza nello spazio Schengen e consentire il trasferimento dei dati PNR dall'Unione alla Svizzera, riconoscendo la necessità di utilizzare tali dati come strumento essenziale nella lotta contro il terrorismo e altri reati gravi.

I negoziati con la Confederazione svizzera, analogamente a quelli con l'Islanda e la Norvegia, sono iniziati il 21 marzo 2024. A seguito della conclusione dei negoziati e delle successive proposte della Commissione del 12 giugno 2025¹², il Consiglio ha già autorizzato la firma e la conclusione di due accordi PNR, con la Norvegia e l'Islanda, il 22 settembre 2025. I negoziati tra l'UE e la Confederazione svizzera si sono conclusi il 7 ottobre 2025 con la sigla del progetto di accordo tra i capi negoziatori.

I colegislatori sono stati informati nell'intero corso dei negoziati e consultati in tutte le fasi negoziali, in particolare attraverso le relazioni presentate al gruppo del Consiglio "Scambio di informazioni in ambito GAI" (IXIM) e alla commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La Commissione ha esposto per la prima volta le linee generali della politica esterna dell'Unione in materia di PNR in una comunicazione del 2003¹³ sull'approccio al trasferimento di tali dati dall'UE ai paesi terzi. Tali linee generali sono state riesaminate in una comunicazione adottata nel 2010¹⁴. Ad oggi, sono tre gli accordi internazionali riguardanti il trasferimento e il trattamento dei dati PNR dall'Unione in vigore tra l'UE e paesi terzi, segnatamente l'Australia¹⁵, gli Stati Uniti¹⁶ (2012) e il Regno Unito¹⁷ (2020). Dopo i negoziati che hanno dato seguito al

⁸ COM(2023) 509 final del 6.9.2023.

⁹ COM(2023) 508 final del 6.9.2023.

¹⁰ COM(2023) 507 final del 6.9.2023.

¹¹ GU L, 2024/988.

¹² COM(2025) 282 final; COM(2025) 279 final del 12.6.2025 e COM(2025) 294 final; COM(2025) 295 final del 12.6.2025.

¹³ COM(2003) 826 final del 16.12.2003.

¹⁴ COM(2010) 492 final del 21.9.2010.

¹⁵ GU 186 del 14.7.2012, pag. 4.

¹⁶ GU 215 dell'11.8.2012, pag. 5.

¹⁷ GU 149 del 30.4.2021, pag. 710.

parere 1/15 della Corte di giustizia del 26 luglio 2017¹⁸, il 4 ottobre 2024 è stato firmato un nuovo accordo PNR con il Canada¹⁹.

A livello internazionale, un numero crescente di paesi terzi ha iniziato a sviluppare le proprie capacità di raccolta dei dati PNR dai vettori aerei. Questa tendenza è ulteriormente incoraggiata dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (nel 2017 e nel 2019) in cui si chiedeva a tutti gli Stati di sviluppare la loro capacità di raccolta e di utilizzo dei dati PNR²⁰ e sulla base delle quali l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato, nel 2020, gli standard e le pratiche raccomandate in materia di PNR (SARP) mediante l'emendamento 28 dell'allegato 9 della convenzione di Chicago, entrati in vigore nel febbraio 2021²¹.

La posizione dell'Unione, sancita dalla decisione (UE) 2021/121 del Consiglio, accoglie con favore i SARP dell'ICAO sui dati PNR, in quanto essi stabiliscono garanzie ambiziose in materia di protezione dei dati e consentono così di compiere progressi significativi a livello internazionale. Allo stesso tempo, il Consiglio, imponendo agli Stati membri di registrare eventuali differenze, ha ritenuto in tale decisione che gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione (compresa la giurisprudenza pertinente) siano *più rigorosi* di alcuni standard ICAO e che i trasferimenti dall'UE verso i paesi terzi richiedano una base giuridica che stabilisca norme e garanzie chiare e precise in relazione all'uso dei dati PNR da parte delle autorità competenti di un paese terzo²².

In tale contesto, la negoziazione e la conclusione del presente accordo rientra in un più ampio sforzo della Commissione volto a perseguire un approccio coerente ed efficace per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR ai paesi terzi, come annunciato nella strategia per l'Unione della sicurezza 2020-2025²³, sulla base dei SARP dell'ICAO sui dati PNR e in linea con il diritto e la giurisprudenza dell'Unione. Simile approccio è stato richiesto anche dal Consiglio nelle sue conclusioni del giugno 2021²⁴.

¹⁸ EU:C:2017:592.

¹⁹ GU L, 2024/2891, 14.11.2024.

²⁰ UNSCR 2396 (2017): "Il Consiglio di sicurezza: [...] 12. Decide che gli Stati membri devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con gli standard e le pratiche raccomandate dell'ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR), e garantire che tali dati PNR siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi [...]". Si veda anche UNSCR 2482 (2019).

²¹ Allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione sull'aviazione civile internazionale.

²² GU L 37 del 3.2.2021, pag. 6.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza - COM(2020) 605 final del 24.7.2020: "[...] come azione a medio termine, la Commissione avvierà una revisione dell'attuale approccio relativo al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) verso i paesi terzi."

²⁴ Conclusioni del Consiglio, del 7 giugno 2021, sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a paesi terzi, in particolare l'Australia e gli Stati Uniti, a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi, documento 9605/21 del Consiglio dell'8 giugno 2021: "[Il Consiglio dell'Unione europea] invita la Commissione a perseguire un approccio coerente ed efficace per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR a paesi terzi a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi, muovendo dai SARP dell'ICAO e in linea con le pertinenti disposizioni sancite nel diritto dell'Unione."

Con la presente proposta, la Commissione cerca di rispondere alle richieste dei vettori aerei di garantire una maggiore chiarezza giuridica e prevedibilità in merito ai trasferimenti di dati PNR verso paesi terzi²⁵.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quando l'accordo riguarda materie che esulano dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) la Commissione presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la PESC, il Consiglio può adottare la decisione di conclusione dell'accordo solo previa approvazione del Parlamento europeo (articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE) o previa consultazione di quest'ultimo (articolo 218, paragrafo 6, lettera b), TFUE).

Dato che le basi giuridiche sostanziali sono l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione di conclusione dell'accordo è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), TFUE.

La proposta ha due obiettivi e componenti principali: da un lato la necessità di garantire la sicurezza pubblica mediante il trasferimento dei dati PNR alla Svizzera, dall'altro la tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche. La base giuridica sostanziale è pertanto costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

• Proporzionalità

Gli obiettivi citati dell'Unione in relazione alla presente proposta possono essere conseguiti solo stabilendo una base giuridica valida a livello dell'Unione che garantisca un'adeguata protezione dei diritti fondamentali nei trasferimenti di dati personali dall'Unione. Le disposizioni dell'accordo si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali e trovare un giusto equilibrio tra la finalità legittima di preservare la sicurezza pubblica e il diritto di ogni individuo di godere della protezione dei propri dati personali e della propria vita privata.

• Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

²⁵ I vettori aerei, come essi hanno osservato anche in risposta alla consultazione sulla tabella di marcia, si trovano sempre più spesso in situazioni di "conflitto di leggi" tra due diversi quadri normativi. Informazioni disponibili al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12531-Viaggi-aerei-condividere-i-dati-dei-passeggeri-nellUE-e-nel-mondo-valutazione-it>.

Le garanzie adeguate necessarie per il trattamento specifico dei dati PNR che la Svizzera riceve dai vettori aerei sui voli da essi operati tra l'Unione e tale paese devono essere stabilite mediante una base giuridica valida come richiesto dal diritto dell'UE. Il presente accordo costituisce tale base giuridica, che consente il trasferimento dei dati PNR.

- **Diritti fondamentali**

Lo scambio di dati PNR e il loro trattamento da parte delle autorità di un paese terzo costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. Tale ingerenza è tuttavia giustificata anche dal fatto che l'accordo persegue obiettivi legittimi, vale a dire prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi e il terrorismo. L'accordo comprende garanzie adeguate in materia di protezione dei dati personali trasferiti e trattati, in linea con il diritto dell'UE, in particolare gli articoli 7, 8, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle direttive di negoziato, fornisce una base giuridica, condizioni e garanzie per il trasferimento alla Svizzera e il trattamento da parte di quest'ultima dei dati PNR ricevuti dai vettori aerei dell'Unione.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'accordo.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni principali dell'accordo, fra cui quelle di "unità d'informazione sui passeggeri" (UIP) della Svizzera, quale autorità competente designata come responsabile del trattamento dei dati PNR, e di "reati gravi" e "terrorismo", in linea con le definizioni di questi termini contenute in altri strumenti pertinenti del diritto dell'UE.

L'articolo 3 disciplina il metodo e la frequenza dei trasferimenti di dati PNR da parte delle compagnie aeree all'UIP svizzera al fine di garantire che detti trasferimenti siano mantenuti al minimo necessario e siano proporzionati alla finalità specificata nell'accordo.

L'articolo 4 stabilisce una soluzione tecnica comune prevedendo la possibilità per la Svizzera di utilizzare il router API-PNR istituito a norma del regolamento (UE) 2025/13²⁶ come previsto dall'articolo 10, lettera c), di tale regolamento.

L'articolo 5 stabilisce la limitazione delle finalità — ossia la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi — in modo esaustivo per tutti i trattamenti dei dati PNR contemplati dall'accordo.

L'articolo 6 espone le tre specifiche modalità di trattamento dei dati PNR ricevuti nell'ambito dell'accordo da parte dell'UIP svizzera.

L'articolo 7 prevede garanzie supplementari per lo svolgimento di una "valutazione in tempo reale" e limita il trattamento automatizzato dei dati PNR.

²⁶ Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818.

L'articolo 8 vieta di trattare categorie particolari di dati PNR secondo la definizione di tale concetto prevista dall'*acquis* dell'UE in materia di protezione dei dati.

L'articolo 9 prevede un livello elevato di sicurezza dei dati PNR ricevuti a norma dell'accordo e garantisce la notifica delle violazioni della sicurezza dei dati all'autorità di controllo svizzera designata per la protezione dei dati.

L'articolo 10 prevede la registrazione e la documentazione di tutti i trattamenti dei dati PNR.

L'articolo 11 contiene norme che limitano la conservazione dei dati PNR affinché tali dati non siano conservati più a lungo di quanto necessario e proporzionato all'obiettivo perseguito dal presente accordo. In linea con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale disposizione richiede un collegamento oggettivo tra i dati PNR da conservare e gli obiettivi dell'accordo e prevede che i periodi di conservazione siano oggetto di riesami periodici da parte dell'UIP svizzera.

L'articolo 12 impone all'UIP svizzera di anonimizzare i dati PNR entro e non oltre sei mesi.

L'articolo 13 contiene norme e condizioni per la comunicazione dei dati PNR all'interno della Svizzera, ad esempio limitando tale comunicazione alle autorità le cui funzioni siano connesse alle finalità dell'accordo e sottoponendola all'approvazione preventiva di un'autorità giudiziaria o di un altro organismo indipendente.

L'articolo 14 contiene norme e condizioni per la comunicazione dei dati PNR al di fuori della Svizzera e dell'UE, ad esempio limitando tale comunicazione ai paesi terzi con cui l'UE abbia concluso un accordo comparabile o per i quali l'UE abbia adottato una decisione di adeguatezza e sottoponendola all'approvazione preventiva di un'autorità giudiziaria o di un altro organismo indipendente.

L'articolo 15 promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria attraverso lo scambio di dati PNR, o dei risultati del trattamento di tali dati, fra l'UIP svizzera e le UIP degli Stati membri dell'Unione, oltre che fra l'UIP svizzera, da un lato, ed Europol o Eurojust nell'ambito delle loro rispettive competenze, dall'altro.

L'articolo 16 impone alla Svizzera di applicare gli stessi diritti e obblighi della direttiva (UE) 2016/680 al trattamento dei dati personali ai sensi del presente accordo e prevede che tale trattamento sia soggetto alla supervisione di un'autorità indipendente istituita conformemente alla legislazione svizzera che avrà recepito la presente direttiva.

L'articolo 17 prevede obblighi di trasparenza e di informazione, compreso l'obbligo di informare le persone della comunicazione dei loro dati PNR.

L'articolo 18 prevede l'obbligo per la Svizzera di comunicare l'identità dell'UIP svizzera e dell'autorità di controllo nazionale.

L'articolo 19 stabilisce la data di entrata in vigore dell'accordo.

L'articolo 20 disciplina la risoluzione delle controversie e prevede una clausola di sospensione.

L'articolo 21 prevede la possibilità per ciascuna parte di denunciare l'accordo in qualsiasi momento.

L'articolo 22 stabilisce le norme per modificare l'accordo.

L'articolo 23 prevede la valutazione congiunta dell'attuazione dell'accordo.

L'articolo 24 contiene infine una clausola relativa all'applicazione territoriale dell'accordo.

La dichiarazione comune acclusa all'accordo chiarisce il quadro in cui contesto hanno luogo i trasferimenti di dati PNR tra l'Unione e la Svizzera ed esprime il desiderio delle parti di rafforzare la loro cooperazione sulle questioni relative alla politica in materia di PNR.

- **Testo dell'accordo e notifiche**

Il testo dell'accordo è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta. Il testo della dichiarazione congiunta è presentato unitamente alla presente proposta.

A norma dei trattati, spetta alla Commissione procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...] ¹, l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ("accordo") è stato firmato il [...], fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (2) L'accordo consente ai vettori aerei di trasferire i dati PNR dall'Unione alla Confederazione svizzera nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta. In particolare, l'accordo comprende garanzie adeguate con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo.
- (3) L'accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Confederazione svizzera e quelle degli Stati membri dell'Unione, nonché Europol ed Eurojust, al fine di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.
- (4) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera

¹ [GU...]

del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione].

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere [xxx] il [xx.xx.xxxx].
- (7) È opportuno approvare l'accordo e la dichiarazione comune acclusa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e la dichiarazione comune ad esso acclusa².

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.³

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

² Il testo dell'accordo è pubblicato nella [GU...]

³ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.